



Bruxelles, 5.3.2015
COM(2015) 90 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese
utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 177/2008¹ (in appresso il "regolamento sui registri di imprese") che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici è entrato in vigore il 25 marzo 2008 e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2186/93² (in appresso "il regolamento abrogato").

Il regolamento sui registri di imprese è finalizzato a:

- armonizzare e accrescere la qualità dei registri di imprese utilizzati a fini statistici negli Stati membri;
- migliorare le statistiche connesse alla globalizzazione.

A tal fine il regolamento sui registri di imprese impone agli Stati membri di:

- adottare tutte le disposizioni necessarie a garantire la qualità di tali registri;
- trasmettere a Eurostat i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità di cui essi sono costituiti.

A lungo termine l'accresciuta qualità dei registri di imprese utilizzati a fini statistici dovrebbe determinare una riduzione dei costi di produzione delle statistiche delle imprese e l'attenuazione degli oneri amministrativi gravanti sui rispondenti. A breve e medio termine tuttavia, al fine di raggiungere i livelli di qualità e di armonizzazione necessari per conseguire i vantaggi auspicati, l'attuazione del regolamento sui registri di imprese comporta alcuni costi iniziali per gli istituti nazionali di statistica e un modesto aumento degli oneri amministrativi.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sui registri di imprese la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione "*nella quale esamina in particolare i costi del sistema statistico, gli oneri per le imprese e i benefici*".

La presente relazione esamina gli aspetti più importanti dell'attuazione del regolamento sui registri di imprese per quanto riguarda le misure adottate dalla Commissione (Eurostat) e l'impatto del regolamento:

- sui costi a carico degli istituti nazionali di statistica e di Eurostat (il sistema statistico);
- sugli oneri amministrativi per i rispondenti;
- sui benefici in termini di qualità dei registri di imprese utilizzati a fini statistici e di una migliore misurazione statistica dei fenomeni della globalizzazione.

La calendarizzazione della relazione è connessa alla preparazione attualmente in corso di un vasto e razionalizzato regolamento quadro diretto a integrare le statistiche delle imprese (FRIBS), che comporterà l'abrogazione di numerosi regolamenti, compreso il regolamento sui registri di imprese.

¹ Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

² Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1).

2. Il regolamento sui registri di imprese in breve

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE) compilano registri di imprese a fini statistici. Il regolamento sui registri di imprese istituisce un quadro comune per tali registri stabilendo le modalità per specificare, tra l'altro, i seguenti elementi: la definizione di unità, la copertura, l'aggiornamento, le caratteristiche e la qualità dei registri di imprese.

In sede di analisi di questo tema devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

- i registri di imprese costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una pianificazione, uno svolgimento e un coordinamento adeguati delle indagini statistiche, dato che per procedere a un'efficiente selezione dei campioni è necessario disporre di una base aggiornata per le indagini sulle imprese;
- lo sviluppo e la standardizzazione dei registri di imprese possono contribuire in misura considerevole a migliorare la qualità dei risultati statistici, assicurando in tal modo la qualità dei registri stessi;
- per poter produrre statistiche economiche e delle imprese ufficiali che siano coerenti e comparabili oltre che tra i paesi anche tra i settori statistici è necessario disporre di un quadro comune per l'armonizzazione dei registri nazionali di imprese utilizzati a fini statistici;
- la standardizzazione dei registri di imprese e del loro uso costituisce un presupposto indispensabile per l'integrazione dei dati.

Rispetto al regolamento abrogato, il regolamento sui registri di imprese compie un ulteriore passo in direzione del consolidamento di un quadro comune per l'armonizzazione dei registri nazionali. Esso amplia altresì i dati richiesti per coprire ulteriori variabili, in particolare a livello di gruppi di imprese, rispecchiando in tal modo la creazione del mercato unico e la globalizzazione in corso dell'economia, nonché l'approfondimento dell'integrazione di attività in settori differenti.

Il regolamento sui registri di imprese ha permesso la creazione del registro degli eurogruppi quale strumento statistico utile a fornire informazioni su tutte le relazioni di controllo all'interno di gruppi di imprese multinazionali.

Il processo di compilazione del registro degli eurogruppi presuppone un complesso flusso di serie di dati differenti tra Eurostat e gli Stati membri, con la partecipazione degli istituti nazionali di statistica, delle banche centrali nazionali e della Banca centrale europea.

Il regolamento sui registri di imprese contiene inoltre disposizioni in merito allo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali, e sulle unità di cui essi sono costituiti, tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, nonché tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali.

Il regolamento amplia la copertura dei registri di imprese utilizzati a fini statistici allo scopo di poter prendere in considerazione, quanto più possibile, tutte le imprese che operano nell'economia nazionale. È per questo motivo che il regolamento sui registri di imprese impone l'inclusione obbligatoria delle seguenti sezioni della NACE Rev. 2 nei registri di imprese:

- A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
- O - Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

La definizione di unità statistiche nel regolamento sui registri di imprese coincide con quella del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità³ (di seguito "il regolamento sulle unità statistiche"). Il regolamento sui registri di imprese elenca le unità statistiche da inscrivere in tali registri: unità giuridica, unità locale, impresa, gruppo di imprese. Le definizioni del regolamento sulle unità statistiche non sono state correttamente applicate in tutti gli Stati membri. La collaborazione tra Eurostat e gli istituti nazionali di statistica prosegue nell'intento di conseguire l'obiettivo di un'applicazione armonizzata delle unità statistiche.

3. Misure intese ad agevolare l'attuazione del regolamento

Al fine di garantire l'attuazione del regolamento sui registri di imprese è stata messa a punto una serie di misure destinate a sostenere gli Stati membri nel corso di tale processo.

Regolamenti finalizzati a promuovere l'attuazione del regolamento

Allo scopo di contribuire all'attuazione del regolamento sui registri di imprese la Commissione ha adottato due regolamenti.

- 1) Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici⁴ - Tale regolamento stabilisce *il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure per la trasmissione di dati su singole unità alla Commissione* (Eurostat) e per la trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti. I dati saranno trasmessi per via elettronica e la Commissione (Eurostat) li caricherà attraverso il suo punto unico di ingresso per i dati. La Commissione (Eurostat) e le autorità nazionali competenti archiviano in un settore sicuro, ad accesso limitato, i dati segnalati come riservati dalle autorità nazionali.
- 2) Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici⁵ - Tale regolamento definisce il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché la procedura per la trasmissione di dati, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali e tra la Commissione e la Banca centrale europea. Lo scambio dei dati deve essere esplicitamente autorizzato dall'autorità nazionale competente.

Deroghe

L'articolo 14 del regolamento sui registri di imprese stabilisce che, nel caso in cui i registri di imprese richiedano notevoli adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe su richiesta di uno Stato membro per un periodo di transizione massimo fino al 25 marzo 2010.

³ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

⁴ GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.

⁵ GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.

Per l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, per l'amministrazione pubblica, la difesa e l'assicurazione sociale obbligatoria, nonché per le caratteristiche supplementari relative ai gruppi di imprese, la Commissione può concedere, su richiesta di uno Stato membro, una deroga per un periodo di transizione massimo fino al 25 marzo 2013. In totale sono state concesse deroghe a 15 Stati membri le cui domande erano fondate e basate su un'esigenza legittima. Tale periodo supplementare ha permesso agli Stati membri di adeguare ulteriormente i propri sistemi statistici nazionali e di assicurarne la conformità al regolamento sui registri di imprese.

Manuale di raccomandazioni sui registri di imprese

Conformemente all'articolo 7 del regolamento sui registri di imprese la Commissione ha pubblicato un manuale di raccomandazioni sui registri, inteso a spiegare la logica che sta alla base delle disposizioni del regolamento onde consentire una corretta e coerente interpretazione in tutti gli Stati membri. A tale scopo il manuale di raccomandazioni già esistente è stato aggiornato in stretta collaborazione tra Eurostat e gli Stati membri e la sua nuova versione è stata pubblicata il 1° marzo 2010. Esso comprende:

- i) principi di base: obiettivi, unità, contenuto e accesso (capitoli 1-10);
- ii) demografia delle unità: modifiche e continuità (capitoli 11-16, 21-22);
- iii) contenuto: aggiornamenti e sviluppo (capitoli 17-20);
- iv) linee guida per settori specifici (capitoli 23-24);
- v) specifiche per lo scambio di dati tra Eurostat e gli Stati membri;
- vi) glossario per i registri di imprese.

La nuova versione del manuale di raccomandazioni sui registri di imprese è uno strumento inteso a ottenere migliori soluzioni in vista di una corretta e coerente interpretazione del regolamento tramite l'individuazione e la raccomandazione delle buone pratiche.

Assistenza finanziaria agli Stati membri

Al fine di facilitare l'attuazione del regolamento sui registri di imprese, Eurostat ha fornito sostegno agli Stati membri tramite la concessione di sovvenzioni volte a promuovere lo sviluppo dei rispettivi sistemi nazionali.

Programmi di formazione per gli Stati membri

Un altro modo attraverso il quale è stata offerta assistenza agli Stati membri nel processo di attuazione è costituito dai programmi di formazione sui registri di imprese utilizzati a fini statistici, organizzati da Eurostat.

4. Valutazione dell'attuazione del regolamento sui registri di imprese

La principale fonte di informazioni sull'attuazione del regolamento sui registri di imprese è costituita dall'indagine che Eurostat conduce annualmente in 30 paesi (Stati membri e 2 paesi dell'EFTA — CH e NO). In generale l'indagine annuale riguarda principalmente gli aspetti qualitativi dell'attuazione. Più in dettaglio essa concerne i seguenti aspetti:

- le fonti utilizzate per aggiornare i registri di imprese;
- le tipologie di unità registrate (in particolare l'unità giuridica, l'impresa, l'unità locale e il gruppo di imprese);

- il numero di unità registrate;
- la copertura in termini di NACE Rev. 2;
- la registrazione delle "caratteristiche" (variabili utilizzate nei registri di imprese e riportate nell'allegato del relativo regolamento).

Era previsto che gli importanti miglioramenti sotto il profilo della qualità, che costituiscono i principali obiettivi del regolamento sui registri di imprese, avrebbero aumentato i costi per gli istituti nazionali di statistica e gli oneri amministrativi gravanti sui rispondenti. Ci si aspettava che tale effetto sarebbe stato molto differente da un paese all'altro, dato il diverso stadio di sviluppo di ciascun registro nazionale.

Nel 2013 sono stati inclusi nel questionario ulteriori quesiti ad hoc sui costi per il sistema statistico e sugli oneri per le imprese connessi all'attuazione del regolamento sui registri di imprese.

Il contenuto delle sezioni che seguono è emerso, salvo diversa indicazione, dalle indagini annuali (incluse le risposte dei due paesi membri dell'EFTA) nonché dai dati amministrativi sulle sovvenzioni concesse da Eurostat agli Stati membri.

4.1. Costi per il sistema statistico

4.1.1. Costi sostenuti dagli istituti nazionali di statistica dei paesi rispondenti

I costi che il sistema statistico europeo deve sostenere per gestire i rispettivi registri di imprese per un periodo di un anno e i costi supplementari determinati dalle modifiche del regolamento sui registri di imprese possono essere stimati solo approssimativamente: la maggior parte dei paesi ha peraltro comunicato solo informazioni parziali o non è stata in grado di fornire alcun dato.

Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che l'armonizzazione dei registri di imprese utilizzati a fini statistici è un processo lungo e graduale, che ha avuto inizio con il regolamento abrogato ed è tuttora in corso.

Per numerosi paesi (18) non è stato possibile scorporare con precisione i costi connessi all'attuazione del regolamento sui registri di imprese dal complesso dei costi generali (ad esempio, ristrutturazione del sistema informatico, personale addetto a molteplici settori, ecc.). Alcuni paesi avevano proceduto autonomamente a sviluppare i registri nazionali, cosicché essi ottemperavano già al regolamento al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Secondo gli istituti nazionali di statistica le spese derivano principalmente dagli sviluppi informatici necessari per ottemperare al regolamento sui registri di imprese, nonché dalle spese per personale supplementare.

Una migliore indicazione è stata ottenuta in termini qualitativi. I 30 paesi hanno tutti risposto e dai risultati globali è emerso che in circa il 75 % dei casi i costi di attuazione del regolamento sono stati stimati nulli, trascurabili o modesti, mentre solo in circa un quarto dei casi l'impatto è stato descritto come rilevante. Alcuni Stati membri hanno precisato che l'attuazione del regolamento sui registri di imprese non ha comportato alcun costo aggiuntivo, dato che essi già ottemperavano alle prescrizioni prima della sua attuazione.

Tavola 1 - Costi stimati dagli istituti nazionali di statistica

Costi stimati	Numero di paesi	Percentuale di unità giuridiche considerate (indagine 2013)
Nulli o trascurabili	16	54,0%
Modesti	7	18,8%
Considerevoli	7	27,2%

La maggior parte dei paesi ritiene che l'attuazione del regolamento sui registri di imprese non abbia ridotto né i costi per l'avvio di indagini (28 paesi su 30) né il tempo necessario per queste indagini (29 paesi).

4.1.2. Sostegno finanziario concesso da Eurostat

Tenendo conto delle differenti fasi di sviluppo negli Stati membri dei registri di imprese utilizzati a fini statistici e dei costi comportati dall'attuazione del relativo regolamento, la Commissione ha assistito gli Stati membri mettendo a loro disposizione risorse finanziarie. Questi fondi devono essere presi in considerazione in sede di valutazione dei costi complessivi del sistema statistico.

La maggior parte dei progetti aveva come obiettivo la creazione o la ristrutturazione dei registri di imprese e/o il miglioramento della loro copertura.

Le sovvenzioni concesse tra il 2008 e il 2013 erano indirizzate principalmente allo sviluppo dei registri nazionali di imprese al fine di migliorare la comunicazione tra questi e i registri degli eurogruppi. Gli obiettivi generali di tali sovvenzioni erano i seguenti:

- sviluppo e verifica della corrispondenza tra i dati dei registri degli eurogruppi e quelli dei registri nazionali di imprese;
- definizione di norme di priorità e di preferenza nazionali per i registri degli eurogruppi;
- interazione tra il registro centrale degli eurogruppi e il contesto dei registri nazionali di imprese utilizzati a fini statistici;
- sviluppo e applicazione di metodi e strumenti per i registri degli eurogruppi a livello nazionale.

Importo totale delle sovvenzioni concesse agli Stati membri⁶

Anno	Importo corrisposto (in EUR)	Principale settore di sostegno
2008	352 850	Qualità, sviluppo del sistema (fonte e processi)
2009	370 793	Qualità, sviluppo del sistema (processi)

⁶ Per informazioni più dettagliate sugli Stati membri che hanno beneficiato di un sostegno finanziario da parte di Eurostat e sull'importo esatto delle somme versate si rinvia all'allegato della presente relazione.

2010	440 579	Sviluppo del sistema (processi)
2011	354 765	Copertura, sviluppo del sistema (fonte e processi)
2012	66 937	Sviluppo del sistema (processi)
2013	606 366	Sviluppo del sistema (fonte e processi)
Totale degli importi corrisposti	2 192 290	

Gli importi di cui sopra hanno contribuito a migliorare la capacità dei registri nazionali di imprese di fornire informazioni sui gruppi di imprese multinazionali al registro degli eurogruppi.

Gli Stati membri hanno anche beneficiato di assistenza per rendere più efficiente l'utilizzo dei dati già esistenti nell'economia, semplificando la rilevazione dei dati al fine di evitare di gravare le imprese di un doppio onere e migliorando la qualità delle informazioni statistiche. A ciò si è pervenuti mediante: la rilevazione di dati online, l'integrazione automatizzata di dati provenienti da registri differenti, l'esportazione automatica di dati statistici dai conti delle società nei questionari elettronici, ecc.

4.2. Oneri gravanti sulle imprese

Il previsto incremento iniziale degli oneri a carico delle imprese si è rivelato molto differente da un paese all'altro e di difficile misurazione. La più importante e incoraggiante conclusione è stata che tali oneri non hanno mai raggiunto un livello tale da generare gravi problemi per i rispondenti.

La grande maggioranza degli istituti nazionali di statistica che hanno risposto ha potuto fornire esclusivamente valutazioni qualitative.

Per il 70 % circa delle unità giuridiche oggetto dell'indagine, gli istituti nazionali di statistica hanno riferito che non si è avuto alcun aumento degli oneri gravanti sulle imprese. Per due paesi il regolamento sui registri di imprese ha comportato persino una riduzione degli oneri.

Per il 30 % circa delle unità giuridiche, secondo gli istituti nazionali di statistica, l'attuazione del regolamento sui registri di imprese ha determinato un modesto aumento degli oneri gravanti sulle imprese.

Vi sono stati casi di paesi nei quali gli oneri sono aumentati nei primi anni di attuazione del regolamento in conseguenza dell'ampliamento della copertura settoriale, nonché della necessità di coprire ulteriori variabili a livello di gruppi di imprese.

Tavola 2 - Valutazione da parte degli istituti nazionali di statistica della variazione degli oneri

	Variatione degli oneri gravanti sulle imprese	Numero di paesi	Percentuale di unità giuridiche coperte
Valutazione globale da parte degli istituti nazionali di statistica della variazione degli oneri gravanti sulle imprese	- (riduzione degli oneri)	2	5,7%
	0 (nessuna variazione)	18	63,5%
	+ (modesto incremento degli oneri)	10	30,7%
	++ (rilevante incremento degli oneri)	0	-

In quasi tutti i paesi (29) il regolamento sui registri di imprese non ha avuto alcun impatto sul numero di indagini di cui sono state oggetto le imprese e sulla semplificazione di quelle esistenti. Ventitré paesi hanno risposto che non è stato necessario includere domande supplementari nelle indagini esistenti.

4.3. Benefici (a livello nazionale e di SSE) del regolamento sui registri di imprese

L'attuazione del regolamento sui registri di imprese si è dimostrata utile per accrescere la qualità dei registri di imprese utilizzati a fini statistici e ha permesso di compiere importanti passi avanti in direzione della misurazione statistica della globalizzazione.

I principali benefici a livello nazionale registrati dagli istituti nazionali di statistica possono essere riassunti come segue:

- maggiore precisione dei dati in singoli settori statistici (9 paesi)
- coordinamento tra settori statistici differenti (13 paesi)
- un quadro più completo delle imprese pubbliche (7 paesi)
- input per il registro nazionale dei gruppi di imprese (19 paesi)
- armonizzazione nell'ambito dei gruppi di imprese (15 paesi)
- miglioramento degli strumenti a fini analitici (7 paesi)
- miglioramento degli strumenti di diffusione dei dati (2 paesi)

L'attuazione del regolamento sui registri di imprese ha determinato inoltre un utilizzo più efficiente delle fonti amministrative secondo 15 paesi, ha portato ad un uso più ampio di fonti commerciali per 7 paesi e ha comportato l'impiego di risorse amministrative supplementari per 13 paesi.

Alcuni paesi hanno messo in evidenza il fatto che con le informazioni sui gruppi di imprese è possibile compilare le statistiche sul commercio delle consociate estere residenti nel paese

sulla base dei dati già disponibili, senza che siano necessarie indagini/domande supplementari.

I benefici più rilevanti offerti dal regolamento sui registri di imprese si osservano a livello dell'intero sistema statistico europeo. Lo sviluppo del registro degli eurogruppi costituisce una tappa fondamentale in vista della compilazione di statistiche europee delle imprese accurate e comparabili e dell'elaborazione di statistiche sulla globalizzazione.

Il regolamento sui registri di imprese e l'inclusione di informazioni sul controllo delle unità giuridiche nei registri di imprese hanno consentito di pervenire alla definizione della struttura dei gruppi di imprese multinazionali che operano nell'UE e le loro parti nazionali nei registri nazionali di imprese o nei registri degli eurogruppi e gli Stati membri hanno istituito procedure di cooperazione nell'intento di migliorare la qualità dei dati.

Altri benefici derivano dalla maggiore coerenza e armonizzazione a livello del sistema statistico europeo. Sulla base del regolamento sui registri di imprese, importanti sviluppi riguardano progetti di collegamento di microdati e di archiviazione dei dati e l'avvio della profilazione europea di gruppi grandi e complessi.

Ulteriori questioni

Nel definire un'impresa (l'unità statistica cui si riferisce la maggior parte delle statistiche delle imprese) la maggioranza degli Stati membri si focalizza esclusivamente sull'unità giuridica. Tale pratica ha un impatto negativo sulla pertinenza, sull'accuratezza e sulla comparabilità delle statistiche europee delle imprese, in quanto si traduce in un crescente divario tra la realtà economica e la sua descrizione statistica (ad esempio il numero di imprese è sovrastimato).

Il regolamento sui registri di imprese ha avviato un processo collaborativo che va oltre la tradizionale interazione tra Commissione (Eurostat) e Stati membri e ha reso necessario un forte coordinamento e una collaborazione tra gli Stati membri in materia di comunicazione, condivisione di esperienze e metodi di lavoro. Ha aperto inoltre la strada a un più efficiente e ampio uso delle fonti amministrative e allo sfruttamento di ulteriori fonti amministrative e commerciali.

Un altro risultato dell'attuazione del regolamento sui registri di imprese è stata la pubblicazione del manuale di raccomandazioni sui registri di imprese quale strumento inteso a promuovere il miglioramento della qualità, della coerenza e della comparabilità dei principi e del contenuto dei registri di imprese negli Stati membri. Il manuale è stato aggiornato in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Sviluppi futuri

In seno al sistema statistico europeo sono in corso lavori per promuovere un'attuazione coerente del regolamento sulle unità statistiche in tutti gli Stati membri. Ciò comprende l'elaborazione di un approccio comune per il trattamento dei gruppi di imprese multinazionali.

Il regolamento sui registri di imprese ha gettato le basi per un sistema più preciso e comparabile di registri di imprese utilizzati a fini statistici, contribuendo ad aumentare la coerenza e la qualità delle informazioni fornite. Il lavoro non è terminato, bensì continua con il rafforzamento delle funzioni fondamentali dei registri di imprese nel previsto regolamento quadro volto a integrare le statistiche delle imprese (FRIBS). L'obiettivo è creare i presupposti per l'integrazione orizzontale e verticale dei dati statistici sulle imprese e aprire la

strada all'attenuazione degli oneri gravanti sulle imprese e dei costi a carico degli istituti nazionali di statistica.

5. Conclusioni

L'equilibrio tra, da un lato, i benefici ricavati e, dall'altro, i costi modesti per il sistema e gli oneri limitati per le imprese porta, in generale, a una valutazione positiva dell'attuazione del regolamento sui registri di imprese, ancorché sulla sua attuazione incidano le difficoltà incontrate per quanto riguarda l'applicazione della definizione di impresa secondo il regolamento sulle unità statistiche.